



Prot. n. del **18 OTT. 2013**

Reg. Inter. **242**



**Al Comune di Poggibonsi**  
53036 Poggibonsi (SI)



**Al Sindaco**  
**Al Responsabile del Servizio Urbanistica**

**Al PRESIDENTE della Regione Toscana**

Via di Novoli n. 26

50127- FIRENZE

**Al Dirigente del settore**  
**Pianificazione del Territorio**

Regione Toscana

Direzione generale delle politiche territoriali  
e ambientali

Via di Novoli, 26

50127 - FIRENZE

**OGGETTO: Comune di Poggibonsi – Adozione Piano Strutturale e Rapporto Ambientale.**  
**Contributo e Osservazioni ai sensi degli artt. 27 e 17 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.**

**Premesso che:**

Con nota prot. 19571 del 29.08.2013 sono stati trasmessi e acquisiti al protocollo di questa amministrazione n.139041 del 28.08.2013, gli atti adottati del Piano Strutturale e relativo Rapporto Ambientale con D.C.C. n. 84 del 22.07.2013.

**Pianificazione comunale:**

Nel comune di Poggibonsi sono vigenti:

il P.S. approvato con DCC 11 del 11.02.2000

il R.U. approvato ai sensi della L.R.5/95 con DCC 5 DEL 31.01.2002 e successive varianti

**Pianificazione provinciale**

La Provincia di Siena con D.C. P. n. 124 del 14.12.2011 ha approvato la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento, efficace dal giorno 14.03.2012, data di pubblicazione sul BURT, successivamente rettificata con D.C.P. n°128 del 30.11.2012.



Provincia di Siena

Con D.C.P. n° 18 del 11.03.2013 è stata approvata la variante al P.T.C.P. avente per oggetto *Modifica della disciplina di piano per l'individuazione dei termini per gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del P.T.C.P.* (B.U.R.T. n° 16 del 17.04.2013).

Con D.C.P. n° 69 del 29.07.2013 è stata approvata la variante al P.T.C.P. avente per oggetto *Variante per l'individuazione delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale* e concluso il procedimento decisionale di V.A.S., efficace dal giorno 11.09.2013, data di pubblicazione sul BURT.

Quanto sopra premesso, esaminati i documenti e gli elaborati trasmessi, viste le note istruttorie depositate agli atti dell'Arch. Vincenzo Sibilio e della Dott.ssa Benedetta Mocenni e considerato che si rimandano alla Conferenza dei Servizi in materia di V.I.A. e V.A.S. di questa Amministrazione Provinciale, per competenza, le valutazioni di cui all'art. 25 della L.R.10/2010 in materia di V.A.S.,

Questo **Servizio**, formula il seguente **Contributo**, anche ai fini dello scambio delle conoscenze per il miglioramento della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e le seguenti **Osservazioni**, per le parti di più stretta competenza di questa Amministrazione, necessarie a definire la verifica di corrispondenza del Piano Strutturale al P.T.C.P. vigente, ai sensi degli **artt. 17 e 27 della L.R.1/2005 e ss.mm.ii.**

**Il PS suddivide il territorio comunale in :**

due sistemi territoriali: **territorio urbanizzato e territorio rurale.**

quattro sistemi funzionali: **sistema dell'ambiente; sistema della struttura insediativa; sistema agroforestale e sistema del paesaggio.**

Le soglie di sostenibilità delle previsioni insediative suddivise per UTOE e per funzioni sono riportate in tabella (SUL mq)

utoe	res	Comm/m.s	direzionale	Ind/art/c.ingr	turistico	agricola
1 poggibonsi	80.000	10.000	20.000	5.000	100 p.l.	
2 foci-lame	600	16.000	8.000	16.000 n.c	0	
3 drove	0	2000	8.000	0	0	
4 bellavista	1.000	0	0	0	0	
5 piandipeschi	0	0	0	0	0	
6 staglia	5.000	0	1700	0	135 p.l	
7 terr. rurale	21.850 c.u.	0	0	0	0	14.800

n.c.: nuova costruzione; p.l: posto letto; c.u.: cambio d'uso

All'art.67 delle N.T.A. del P.S. si legge: *"il dimensionamento del piano è stato determinato con riferimento principale al residuo del RU, considerato al momento dell'ottava variante"*; al comma 7 dello steso articolo: *"nell'ambito delle UTOE a*



Provincia di Siena

*carattere prevalentemente residenziale (Poggibonsi, Bellavista, Staggia) non sono previste aree di nuovo impianto e le quantità di dimensionamento riguardano esclusivamente interventi di ristrutturazione urbanistica, lotti di completamento nel tessuto edilizio consolidato e cambi di destinazione d'uso; al c.4 dello stesso articolo, sul tema degli standard urbanistici: "il comune di Poggibonsi è attualmente dotato di una quantità sufficiente. Il teorico aumento di popolazione che consegue secondo il PS (...) comporta un proporzionale aumento delle aree per standard urbanistici", mentre al c.5 dell'art.68 viene riportato che "sono individuati negli elaborati grafici del PS (TAV.15) le zone di reperimento degli standard urbanistici".*

Rispetto al residuo non attuato di RU, l'art.6 del reg. 3/R dispone che questo deve essere sottoposto alle valutazioni di cui all'art.11 della L.R.01/05, al fine di distinguere quelle coerenti con il P.S. e con gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e da tener conto nel dimensionamento del P.S., da quelle in contrasto o non coerenti, che il PS invece dovrà assoggettare all'applicazione delle misure di salvaguardia.

Per quanto la verifica di coerenza delle previsioni non attuate nel R.U. sia inquadrata dal citato art.6 all'interno della valutazione integrata, si ritiene che il venir meno dell'obbligatorietà di quest'ultima per effetto delle modifiche apportate alla L.R.01/05, renda comunque necessaria questa verifica, spostandone eventualmente la collocazione che, in base a quanto disposto dall'art.11 c.2 lett.a), dovrebbe essere la valutazione ambientale strategica (VAS).

Si ritiene pertanto che la V.A.S. debba essere integrata dal suddetto resoconto. A titolo esemplificativo:

- La previsione di nuova edificazione per una SUL produttiva di 16.000 mq nell'UTOE 2, se rientra, come sembra, tra le previsioni non attuate dello strumento urbanistico vigente, se ne potrà tener conto nel dimensionamento, a condizione che gli esiti delle valutazioni sopra richiamate ne attestino oltre alla coerenza interna, anche quella esterna e quindi anche quella con il PTC 2010 ed in particolare con le *Politiche per le aree dismesse (art.18)* e con le *Politiche per la presenza produttiva (art.21)*.
- Con riferimento alla sottozona D5 del vigente R.U., ricadente nel sub-sistema della valle dello Staggia riconosciuto dal PS come sub-sistema del territorio rurale, per la quale l'art.67 c.13 demanda al R.U. di futura elaborazione "di individuare un lotto libero nel tessuto consolidato dove consentire l'edificazione di una SUL corrispondente ad una percentuale di quella demolita" oppure di ammettere "la riedificazione di una percentuale della SUL esistente sull'area di sedime", si ritiene che questo genere di indicazioni, se riferite a previsioni non attuate nel R.U. vigente, non facciano parte del contenuto del PS: per esse invece, come detto, occorrerà preliminarmente compiere le verifiche di cui all'art.6 del reg. 3/R, i cui esiti, nel caso specifico non potranno che attestare la non coerenza con il PTC 2010 e con il PS (visto che interessa il territorio rurale), con conseguente necessità di assoggettare la previsione alle misure di salvaguardia, valide fino a quando non sarà approvato il nuovo RU.

Sul tema del recupero delle **aree dismesse**, il P.S. non sembra contenere alcuna direttiva volta ad indirizzare il R.U. a



compiere scelte conformative sul territorio orientate in tal senso; il PTC 2010, invece, considera la presenza di aree dismesse, una risorsa ai fini del contenimento del consumo di suolo, orientando gli strumenti urbanistici comunale a favorire, attraverso misure perequative e compensative, il loro recupero, ma anche, la loro riconversione per usi residenziali alle condizioni indicate all'art.18 c.4, con potenzialità edificatorie svincolate dalla consistenza del manufatto esistente, nonché a riconvertire quelle presenti in territorio rurale per ammettervi usi consentiti nello stesso ambito, con contestuale delocalizzazione delle superfici in aree comprese negli ambiti urbani.

Il P.S. affronta il tema delle **aree produttive** all'art.44, dove al comma 2 dove specifica che: la collocazione di nuove previsioni insediative, a fronte della saturazione della aree esistenti, *"dovrà avvenire entro il perimetro del territorio urbanizzato così come si è venuto configurandosi col succedersi degli strumenti urbanistici, recepito nel PTC e riproposto con il presente PS"*.

Pur non essendo chiaro a quale *territorio urbanizzato* faccia riferimento la norma, visto che nel P.T.C. 2010 non è contenuta alcuna perimetrazione dello stesso che sia assimilabile a quello - articolato in UTOE - rappresentato nella Tav.29 del PS, si ritiene opportuno evidenziare che le quantità corrispondenti a previsioni non attuate del R.U., potranno sostanzialmente il dimensionamento del PS, a condizione che, a seguito delle valutazioni di cui all'art.6 del 3/R, dette previsioni risultino coerenti con il Disegno strategico produttivo del P.T.C., ossia:

1. interessino aree, la cui edificabilità risulta coerente con gli indirizzi di crescita urbana volti a contrastare la crescita insediativa diffusa (art.17 del PTC 2010), fermo restando che dette aree dovranno comunque ricadere all'interno del perimetro che delimita gli ambiti di pertinenza dei centri del Sistema urbano provinciale, quali Poggibonsi, Bellavista e Staggia,
2. costituiscano previsioni orientate al contenimento del consumo di suolo e quindi prioritariamente orientate al recupero delle aree dismesse;
3. siano coerenti con la classificazione delle aree produttive operata dal P.T.C. 2010, che nel territorio comunale riconosce:
  - due aree produttive di livello locale: a nord-est di Drove, e l'altra ai margini dell'edificato di Staggia.
  - le aree produttive di livello comunale di Drove e Bellavista
  - le aree produttive di rilevanza sopra comunale in loc. Foci e loc. Salceto

per le quali gli indirizzi di crescita sono dettati rispettivamente agli artt. 12.1, 12.2 e 12.3 del P.T.C. 2010 e tendono:

- per le prime a limitarne l'espansione ed a promuoverne la riconversione fisico-funzionale per aumentare le dotazioni di servizi ed attrezzature, anche artigianali e commerciali, favorendo attraverso mecca-



- nismi perequativi, la rimozione da localizzazioni incoerenti con il contesto paesaggistico e rurale;
- per le seconde, caratterizzate dalla presenza di piccole attività che hanno un bacino di utenza di prossimità in un contesto gestibile e controllabile, a ritenere ammissibili completamenti, saturazione e moderate espansioni in continuità fisico funzionale con le aree esistenti al fine di contribuire al perseguimento del disegno strategico provinciale per le aree produttive;
- per le aree produttive d'interesse sovracomunale, a consentire l'attuazione di politiche di sviluppo che permettano di raggiungere quelle dimensioni minime per elevare le prestazioni e la competitività.

Le medesime considerazioni valgono anche per le quantità non discendenti dallo strumento urbanistico vigente, ma di nuova previsione.

Si ritiene quindi che la norma del P.S. relativa alla presenza produttiva nel territorio debba esser improntata al recepimento agli indirizzi del P.T.C. per le aree dismesse, precisando altresì l'entità delle possibilità di crescita per le aree produttive d'interesse locale e comunale, indirizzando il RU a localizzare le quantità riconosciute come sostenibili per le U-TOE 1 e 2, nelle aree produttive in Loc. Foci e Loc. Salceto, prioritariamente attraverso interventi di contenimento del consumo di suolo.

Si segnala inoltre che, le due aree di Poggibonsi ritenute di interesse sovra comunale, non sono menzionate all'art.22 del P.T.C. tra quelle suscettibili di diventare poli produttivi aventi una specifica vocazione.

Oltre alle previsioni del R.U. confermate dalle valutazioni di cui all'art.6 del 3/R, dovranno essere quantificate, stando all'art.5 del reg. 3/R, anche le soglie di sostenibilità delle previsioni insediative riguardanti:

- gli insediamenti esistenti;
- le ulteriori previsioni insediative;
- la conseguente dotazione di servizi ed infrastrutture.

Rispetto alla dotazione di servizi ed infrastrutture, non sembra siano state quantificate le dimensioni massime sostenibili che garantiscano, allo stesso tempo, il superamento dei minimi previsti dal D.M. 1444/68 e dall'art.41sexies della L.1150/1942, nonché la loro equilibrata distribuzione territoriale; inoltre l'identificazione nella Tav. 15 di *zone deputate al loro reperimento*, non rientra nel contenuto che la Legge attribuisce al P.S., a meno che non vi si voglia attribuire una valenza puramente indicativa e non vincolante per il R.U., purché esplicitamente attestato a livello di Disciplina, che comunque dovrà rispondere agli stessi indirizzi di crescita insediativa che il P.T.C. elenca per previsioni residenziali, produttive, commerciali etc.

Le soglie di sostenibilità delle previsioni insediative dovranno essere distinte per tutte le funzioni e per ciascuna U.T.O.E., non solo tra quelle discendenti da previsioni non attuate del R.U. confermate a seguito di valutazione e quelle di nuovo impianto, ma anche tra quelle che comportano nuovo consumo di suolo e quelle che invece comportano utilizzo di suolo



(recupero di suolo urbanizzato degradato, saturazioni urbane, etc.), tenendo presente che l'art.10.6.1 considera il contenimento di consumo di suolo, condizione statutaria rispetto alla quale la pianificazione urbanistica comunale deve compiere scelte insediative correlate ad obiettivi di sviluppo.

Il **perimetro del territorio urbanizzato** così come riportato alla tav.29, articolato in U.T.O.E., risulta in alcuni tratti (soprattutto quello costituito dalle UTOE 1,2,,3) eccedente quello che, stando alla lettura fisica del territorio, è possibile attualmente identificare, coincidente con l'aggregato urbano costituito dai: centri storici, da aree residenziali edificate con continuità dei lotti, da insediamenti produttivi, commerciali e direzionali, da attrezzature e servizi, da impianti tecnologici e lotti interclusi dotati di opere di urbanizzazione: più aderente a questo concetto di territorio urbanizzato è la rappresentazione grafica del sistema insediativo riportato nella Tav.22 - tessitura agraria-.

Rispetto alla scelta del P.S. di delimitare il *territorio urbanizzato*, con un areale ben più esteso rispetto a quello fisicamente riconoscibile come attuale ed effettivo territorio urbanizzato e di assegnare al segno grafico che lo delimita una connotazione vincolativa per il R.U., operando già a livello di P.S. la distinzione tra aree a potenziale crescita urbana e quelle che il R.U. potrà sottoporre esclusivamente alla Disciplina del territorio rurale, si ritiene che ciò non rientri tra i contenuti che la Legge assegna al P.S.

Il riconoscimento delle UTOE, come nel caso del P.S. in questione, articolato sul sistema insediativo e non sull'intero territorio comunale, può portare a *dimensionare* (essendo poi questa la finalità del riconoscimento delle UTOE) le soglie massime delle previsioni insediative aggiuntive di ciascuna UTOE, ivi comprese quelle di infrastrutture e servizi, senza necessariamente dover identificare un'area potenzialmente idonea ad accogliere queste quantità: a tale delimitazione si potrà dare, purché esplicitamente attestato a livello di Disciplina, una connotazione puramente indicativa, fermo restando che anche con tale connotazione, dovrà risultare sia sul piano grafico che su quello normativo coerente con le componenti urbane e rurali del Sistema Insediativo riconosciuto sul territorio provinciale dal PT.C. 2010, costituito dai centri del sistema urbano provinciale, dal sistema di aggregati e nuclei, e da quello dei beni storico-architettonici BSA del territorio aperto, concorrendo a garantire la conservazione delle relazioni storicamente consolidate tra le due componenti, e ad evitare dannose commistioni tipo-morfologiche.

A tal fine il PTC 2010 identifica per ciascuno dei 3 centri (Poggibonsi, Bellavista, Staggia) del **sistema urbano provinciale**, un'area di pertinenza, cioè un'area agricola nella quale è possibile riconoscere e distinguere la transizione da un paesaggio periurbano ad uno rururbano, fino a quello rurale, che gli strumenti urbanistici dovranno disciplinare in modo da pervenire ad una corretta riconfigurazione del rapporto tra abitati e trame rurali, garantendo comunque il mantenimento del prevalente connotato di area non urbana.

Relativamente alla Disciplina di queste aree, che a livello di P.S. consiste nel dettare indirizzi e prescrizioni al R.U circa le modalità di identificazione di aree preposte ad ospitare una nuova edificazione che concorra al riordino dei margini urba-



ni e quelle di garantire la conservazione del connotato di non ruralità per tutte le altre, occorre che il PS integri quanto riportato all'art.40, limitatamente a quelli strettamente attinenti la sua natura di strumento urbanistico a contenuto strategico, gli indirizzi dell'art.13.12 del PTC, ed in particolare quelli riportati al comma 9.

Relativamente invece ai criteri generali delle scelte insediative elencati all'art.41 del PS, a questi vanno aggiunti, eventualmente specificandoli ulteriormente, anche quelli di:

- *assicurare la persistenza delle relazioni storicamente consolidate tra insediamenti e contesto agricolo circostante garantendo in particolare la permanenza delle coltivazioni a maglia fitta circostanti gli abitati;*
- *promuovere la tutela dei complessi edilizi censiti nel PTCP, mantenendo le relazioni storicamente consolidate tra loro e le relative aree di pertinenza.*

Rispetto alle altre due componenti del sistema insediativo provinciale: **aggregati e BSA**, invece si rileva che:

- l'art.36 – Spazi insediativi del territorio comunale - della Disciplina del PS alla lett. c) elenca " *i principali nuclei rurali ed insediamenti sparsi che costellano il territorio rurale , tutti caratterizzati dalla presenza di beni storico architettonici (bsa) e circondati dalle relative aree di pertinenza*", quindi non opera la distinzione tra aggregati e bsa, e lo stesso avviene anche a livello grafico.
- alle aree di pertinenza dei B.S.A. denominati "la Fortezza" , "Lucchese" e "Villa Frosini", si sovrappone parzialmente l'areale dell'UTOE di Poggibonsi, e con essa, quindi, stando al significato normativo di questo segno grafico, la possibilità che il RU vi possa ammettere la nuova edificazione. In tema di rapporto tra nuova edificazione e pertinenze del B.S.A., l'art.72 -strategie per il territorio rurale - dispone inoltre che nelle pertinenze dei BSA dovrà essere evitata l'edificabilità di annessi agricoli, a meno che non si dimostri che la configurazione aziendale ne renda impossibile la collocazione altrove, ed analoghe considerazioni sono formulate per le abitazioni rurali.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno evidenziare che:

1. per gli aggregati e le relative aree di pertinenza (di cui non vi è alcun richiamo sia nella Disciplina che nella cartografia) il P.T.C. 2010 detta criteri e regole d'uso diversi rispetto agli indirizzi di tutela declinati per i BSA e per le loro aree di pertinenza ;
2. pur competendo al R.U. la disciplina degli aggregati e dei BSA e relative pertinenze, il P.S. deve comunque contenere alcuni principi generali mutuati dagli indirizzi di cui agli artt.,13.12 e 13.13 del PTC, ai quali il R.U. dovrà attenersi all'atto di definire aspetti di maggior dettaglio e di affrontare situazioni specifiche che si potranno presentare, tra i quali:
  - riportare nelle N.T.A. del P.S. che quando l'area di pertinenza dell'aggregato è anche area di pertinenza di un B.S.A. prevale la Disciplina che il RU detta per queste ultime, fatte salve co-



munque quelle regole d'uso contenute nella Disciplina degli aggregati, se non contrastano con i criteri insediativi definiti per le pertinenze dei BSA;

- riportare nelle N.T.A. del P.S. che i perimetri delle aree di pertinenza degli aggregati e dei B.S.A. non sono modificabili. Inoltre, visto il considerevole numero di dette aree e la difficoltà di verificare la puntuale corrispondenza dei perimetri riportati nella Tav. 20 del P..S. con quelli riportati alla Tav. QC POL II.5, o meglio ancora con quelli maggiormente dettagliati indicati nelle Schede degli atlanti Comunali- Poggibonsi, sarebbe auspicabile, anche in nome del principio che la norma scritta prevale su quella grafica, che nella Disciplina del P.S. venisse riportato una formulazione del tipo: *"in presenza di differenze dovute ad errori grafici, nella perimetrazione delle aree di pertinenza riportate nelle tavole di PS, rispetto a quelle rappresentate nell'Atlante allegato al PTC, faranno fede ai fini del RU queste ultime,....mentre in sede di RU sarà possibile procedere ad un loro aggiornamento unicamente per correggere alcune disallineamenti con i segni fisici del territorio"*)
- elencare nella Disciplina tutti gli aggregati e i B.S.A. così come riportati nell'Elenco allegato al P.T.C. 2010
- specificare nella Disciplina del P.S. che non è consentita la nuova edificazione nelle aree di pertinenza ei B.S.A., ma che in sede di RU di concerto con la Provincia resta la possibilità di condurre studi specifici tesi a verificare l'ammissibilità di interventi vietati, comunque alle condizioni di cui all'art.13.14 del PTC
- specificare che nelle aree di pertinenza degli aggregati, l'introduzione di nuova volumetria a destinazione non agricola è ammessa previa esplicitazione del carattere e dello stato delle aree di pertinenza; dimostrazione della perdita della capacità produttiva agricola dell'area e del rischio conseguente di abbandono e degrado .

Rispetto al dimensionamento della **funzione commerciale** di media struttura di vendita (fino a 1500 mq di SV) l'art. 25 c.6 del P.T.C. 2010 dispone l'obbligatorietà della concertazione a livello di circondario o comunque a livello sovracomunale, attesa la soppressione "ope legis" dei Circondari.

Nel **dimensionamento del territorio rurale** si nota che, a fronte di una soglia di sostenibilità di nuova edificazione per fini agricoli pari a 14.800 mq di Sul, è ritenuto sostenibile con il territorio rurale anche il mutamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale di immobili, per una superficie complessiva di 21.850 mq, a cui corrispondono circa 572 potenziali nuovi residenti. Se si tiene conto che l'incremento demografico stimato è di 7057 ab., di cui 4322 potranno





soddisfare la loro esigenza abitativa utilizzando alloggi esistenti non occupati, dei restanti 2735, stando al P.S., circa il 20% (cioè 572 ab.) potrà trovare risposta all'esigenza abitativa attraverso i cambi d'uso di edifici non più utilizzabili per l'agricoltura in territorio rurale. Anche in assenza di un dato relativo alla totalità degli edifici presenti nel territorio rurale e dell'incidenza su questi di quelli potenzialmente trasformabili a fini residenziali, si chiede una verifica di compatibilità e/o comunque specifiche indicazioni per il R.U. affinché gli interventi risultino compatibili con l'indirizzo di cui al c.2 dell'art.17 – politiche per il contrasto alla crescita insediativa diffusa - del PTC 2010 che recita testualmente *"contrastare il recupero di manufatti in territorio rurale, i relativi cambi d'uso e frazionamenti aventi effetti di realizzazione di condomini urbani"*

Infine sotto il profilo cartografico si ritiene necessario integrare la documentazione con un elaborato grafico in cui sia dimostrato il recepimento nello Statuto del P.S., delle invarianti strutturali dello Statuto del P.T.C. 2010 ed elencate all'art.9 c.3 e c.4 del PTC 2010.

**Con riferimento agli aspetti geologici ed idrogeologici si segnala quanto segue:**

La Provincia, tra gli elaborati del PTC 2010, ha approvato la Tav.ST\_IG\_1 "Carta della sensibilità degli acquiferi", redatta in scala 1:10.000, che ridefinisce a scala di maggior dettaglio le aree di sensibilità degli acquiferi, ed è stata contestualmente definita la relativa disciplina (art.10.1.1).

La Tav. 1 "Acqua1-Acquiferi" riporta i perimetri delle aree sensibili di classe 1 e 2; non risulta chiaro, né da una lettura della "Relazione geologica" né dallo "Studio di alcune aree definite come sensibili di classe 1 o di classe 2 dal PTCP di Siena", se tali perimetri corrispondono a quelli del PTC 2010. Inoltre nella legenda di Tav.3 "Suolo1/ Pericolosità, degrado fisico, CO2" viene riportata la voce "aree sensibili di classe 1 e 2" che non sembrano essere cartografate nella tavola. Nel caso in cui emergesse che la tavola è un adeguamento del PS al PTC 2010, l'elaborato cartografico risulterebbe coerente con il piano provinciale vigente. Si chiede pertanto di fare chiarezza su questi aspetti.

Nello "Studio di alcune aree definite come sensibili di classe 1 o di classe 2 dal PTCP di Siena", a firma del Dott. Michele Sani, viene riportata una proposta di norme integrative alla disciplina sugli acquiferi che non sembra essere stata recepita nella disciplina di PS adottata; si chiede pertanto di chiarire tale aspetto ed eventualmente eliminare tale proposta dallo studio citato.

L'art. 13, comma 11, "Disciplina delle aree sensibili di classe 1" e l'art.14, comma 13, "Disciplina delle aree sensibili di classe 2" della Disciplina adottata, introducono il divieto all'esecuzione di scavi per realizzare volumi interrati; tale formulazione risulta essere non del tutto corretta in quanto appare meno restrittiva degli artt.10.1.2.e.10.1.3 del PTC 2010 poiché riduce il divieto solo ai volumi interrati mentre il divieto riguarda ogni tipologia di scavo (ad esempio per la realizzazione di un invaso, di una piscina, ecc...). Si chiede pertanto di rivedere tali articoli in tal senso.

Si ricorda inoltre che, ai sensi del comma 3 dell'art. 10.1.5 del PTC 2010, il Comune dovrà comunicare le aree di salva-



Provincia di Siena

guardia di estensione sovracomunale delle opere di captazione destinate al consumo umano (peraltro presenti nel territorio comunale), definite ai sensi del D.Lgs.152/06, ai Comuni interessati, che dovranno a loro volta recepire l'area vincolata, e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, a tali aree di salvaguardia si applica la disciplina di cui all'art. 10.1.2 (classe 1 della sensibilità degli acquiferi).

Si chiede inoltre un eventuale recepimento dei perimetri dei Geositi ricadenti nel territorio comunale individuati nella Tav. QC\_IG\_11 "I Geositi della Provincia di Siena" e la relativa disciplina, di cui all'art.10.6 del PTC vigente.

Si anticipa infine che, nella stesura del RU, dovrà essere verificata la presenza o meno delle classi di sensibilità degli acquiferi delle singole aree di previsione, definendone le condizioni di fattibilità degli interventi secondo quanto disciplinato dal PTC 2010.

Si ricorda, a tal proposito, che, qualora il Comune fosse in possesso di studi geologici di dettaglio che dimostrino una diversa classificazione di sensibilità di un'area, può attivare la procedura di richiesta di riclassificazione, ai sensi dell'art. 10.1.4 "Procedure di richiesta di riclassificazione".

\*\*\*

Con riferimento infine a quanto disposto dagli artt. 30 e 32 della Disciplina del P.T.C.P., si comunica che questo Servizio è a disposizione per un incontro finalizzato alla formalizzazione della ricognizione degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio vigenti, alle condizioni del P.T.C.P., secondo quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n° 1327 del 10.05.2013.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano


**Distinti saluti**

**Il Responsabile P.O.  
Assetto del Territorio**

Arch. Claudia Neri

**Il Dirigente ad interim  
Settore OO.PP. - Assetto del Territorio**

Dott. Tommaso Stufano



Dott. Tommaso Stufano - Dirigente ad Interim Settore OO.PP. - Assetto del Territorio  
Arch. Claudia Neri - Responsabile P.O. Assetto del Territorio  
Email: claudia.neri@provincia.siena.it  
Tel. 0577-241807 - fax 0577.241265

